Circolo Dipendenti Sanità Parma APS

Statuto

Costituzione e scopi

Art. 1

Nello spirito della Costituzione è costituita, con sede in Parma via Casati Confalonieri 20, l'Associazione Culturale Ricreativa Sportiva denominata "**CIRCOLO DIPENDENTI SANITA' PARMA APS**", (Associazione di Promozione Sociale), ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 d'ora innanzi detta anche più semplicemente "CIRCOLO".

Il Circolo è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a sindacale a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata. Non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2

Il Circolo Dipendenti Sanità Parma APS aderisce all'Associazione e rete associativa ARCI APS, conservando autonomia programmatica ed amministrativa, di cui adotta la tessera associativa nazionale a cui si allega la tessera del Circolo medesimo.

Art. 3

Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci e ad una più completa formazione umana e sociale.

Sono attività prioritarie del Circolo dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Per tali scopi, il Circolo potrà:
1. Avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità del Circolo ed a favorite il suo sviluppo.
3. Dare la propria adesione a quelle Associazioni od Enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali.
4. Somministrare ai Soci alimenti e bevande come momento di assistenza e di sviluppo della socialità.
5. Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi e attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.
6. Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato; al Circolo possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto dell'esercente la potestà. Per iscriversi al Circolo è necessario compilare la domanda scritta e presentarla al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.
Con la domanda l'aspirante Socio dovrà:
1. Indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e professione;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata dall'aspirante Socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità. Il Socio è tenuto a notificare al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni di indirizzo pena la decadenza dall'Associazione.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5

L'accoglimento della domanda sarà deciso dal Consiglio Direttivo. Il diniego del Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo, il silenzio vale come assenso. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria. La tessera sociale ha validità annuale ed è l'unico documento atto a qualificare il Socio come tale. Il mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza da Socio ed il divieto di frequentare i locali del Circolo. La tessera deve essere rinnovata nel periodo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione, potrà presentare ricorso al Presidente.

Art. 6

I Soci, hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo ed a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo stesso; a visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7

Hanno diritto di frequentare il Circolo:

- i Soci dotati di tessera ARCI;
- i Soci di altri Circoli ARCI purché in possesso della relativa tessera;
- per una sola volta coloro che, accompagnati da un Socio, desiderano aderire al Circolo e vogliano approfondire la conoscenza dello stesso. La richiesta deve essere formulata prima di accedere ai locali.

In particolari occasioni, il Consiglio Direttivo del Circolo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli Soci del Circolo.

I soci ARCI di altri Circoli, debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo ospitante.

La frequentazione del Circolo può essere temporaneamente impedita ai Soci che arrechino grave disturbo agli altri o appaino in condizioni di precaria lucidità, in stato di ubriachezza o appaino in condizioni tali da far presumere che non abbiano piena coscienza di se.

Art. 8

I Soci sono tenuti:

1. Al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo per il rinnovo delle tessere;
2. All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
3. La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi ne è trasmissibile o rimborsabile.

Art. 9

La decadenza da Socio può avvenire per:

- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione o radiazione;
- decesso.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto entro il mese di ottobre per l'anno successivo, allegando la tessera associativa.

Provvedimenti disciplinari

Art. 10

Nel caso di infrazione da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di

insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo, potrà applicare le seguenti sanzioni:

1) ammonizione scritta;

2) espulsione o radiazione.

I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino ripetutamente alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dalle Cariche Sociali;

b) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Circolo;

c) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nell'arrecare molestie agli altri Soci.

Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I Soci radiati ai sensi dei punti a), b), c) di questo articolo, non potranno essere riammessi prima di tre anni dal provvedimento. I Soci decaduti o espulsi non potranno continuare a frequentare i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione del Collegio Arbitrale. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio Arbitrale.

Patrimonio sociale

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo.

I proventi sono costituiti:

a) da quote di iscrizione;

b) da quote associative ARCI;

c) dai contributi straordinari di Soci o Enti e lasciti diversi;

d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

e) da rogazioni, lasciti diversi, da proventi occasionali ed introiti vari;

f) da proventi derivanti da somministrazione ai Soci di alimenti e bevande;

g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative personali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario o bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti. E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale tra i soci durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale o di organizzazioni di volontariato.

Organi Sociali

Art. 14

Sono organi sociali:

a)l'Assemblea dei Soci;

b)Il Consiglio Direttivo;

c)Il Presidente;

d)Il Collegio dei Sindaci Revisori;

e) L'Organo di controllo o il Revisore legale solo nei casi previsti dal D.lgs n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art. 15

Le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle Elezioni soltanto i Soci maggiorenni del Circolo in possesso della Tessera Sociale ed in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio dispone di un solo voto; non sono ammesse deleghe. Possono essere candidati all'elezione degli Organi Sociali i Soci del Circolo che abbiano almeno tre mesi di iscrizione al Circolo. Il verbale delle elezioni dovrà riportare il numero dei votanti, il numero delle schede valide, bianche e nulle.

Assemblee

Art. 16

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo a cui devono essere invitati tutti i soci.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto in bacheca presso la Sede del Circolo per almeno quindici giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede del Circolo o con avviso scritto inviato al domicilio del Socio. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è convocata di regola una volta all'anno dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è necessario il voto favorevole dei 3/5 dei presenti all'Assemblea.
- Negli anni in cui occorre rinnovare le Cariche Sociali elegge la Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, attivando la procedura prevista all'art. 15.
  Nelle Assemblee ordinarie non è ammessa delega.

Art. 18

L'Assemblea Straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.
- L'Assemblea dovrà avere luogo venti giorni dalla data di richiesta. E' onere di chi la richiede, provvedere alla divulgazione degli avvisi previsti.
- L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento. La trasformazione e la scissione dell'Associazione.

Art. 19

In prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza di metà più uno dei Soci maggiorenni. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei convenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art. 20

Per la validità dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50 % dei Soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa con il voto favorevole dei ¾ dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

La delega, ammessa solo per le assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno. Ogni Socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe, cinque nel caso in cui il numero dei soci del Circolo superi le 500 unità.

Art. 21

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Alla votazione partecipano tutti i Soci presenti.

Art. 22

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali Assemblee a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci per la consultazione.

Consiglio Direttivo

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo del Circolo è composto da un minimo di sette Consiglieri e da un massimo di 13 eletti fra i Soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi Membri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente,il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ed in mancanza dal Vice-Presidente più anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio stesso può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul libro verbali.

Tutti i Soci che ne facciano richiesta hanno diritto di ricevere gli estratti delle riunioni del Consiglio Direttivo che riportano le decisioni assunte, omettendo l'indicazione di voto dei Consiglieri

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive , decade.

Decade in ogni caso il Consigliere dopo sei mesi di assenza ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo dei non eletti, rispettando sempre il dettato dell'art. 23; nell'impossibilità di attuare detta modalità la prima Assemblea dei soci provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Ove per dimissioni o altro, venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, si deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 27

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- deliberare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- compilare i progetti per l 'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- delegare uno o più membri ad esaminare le domande di adesione;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando è indispensabile, rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche.

Presidente

Art. 28

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso nella prima riunione ordinaria.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti eletti a scrutinio segreto preferibilmente fra i Soci. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza tra effettivi e supplenti dei Membri del Collegio decada, occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio.

Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà pareri sui bilanci da presentare all'Assemblea. Ove lo ritenga necessario, allega al bilancio una propria relazione. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Organo di controllo

Art. 30

Il Circolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore legale ai sensi della normativa vigente.

Collegio Arbitrale

Art. 31

Qualsiasi controversia relativa al presente Statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tre Membri di cui uno nominato dal Presidente del Circolo, uno dal Presidente dell'ARCI provinciale, ed il terzo dalla parte in contenzioso. Il Collegio Arbitrale deciderà, senza alcuna formalità, col solo obbligo di sentire le parti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 32

La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa con le modalità previste dall'art. 20.
Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento. In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i Soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art. 33

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.